



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

104/2012

NOVEMBRE/13/2012 (*)

27 Novembre 2012

**LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L.
N. 201 DEL 6.12.2011 - MANOVRA
MONTI - IN MATERIA DI DEDUZIONI
IRAP SONO APPLICABILI GIA'
DALL'ANNO DI IMPOSTA 2012.
I CONTRIBUENTI POTRANNO
PERCIO' TENERNE CONTO NELLA
DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI
DI IMPOSTA DOVUTI ENTRO IL
PROSSIMO 30 NOVEMBRE.**

Come noto, **per il calcolo degli acconti d'imposta** dovuti in sede di acconto è possibile utilizzare, oltre al classico **metodo dell'imposta dovuta per l'anno precedente**, anche il **metodo dell'imposta che si presume dovuta** per il periodo in corso all'epoca dell'acconto.

In particolare, **il metodo previsionale**, può tener conto anche delle **modifiche introdotte dalla disciplina fiscale** che possono **agevolare** il contribuente nella determinazione del reddito imponibile fiscale ai fini Ires e Irpef o del valore della produzione ai fini Irap.

All'uopo, è il caso di ricordare che il **D.L. 6.12.2011 n°201** (*id.* Manovra Monti) ha introdotto alcune **novità in materia di Irap** che impatteranno sul modello **Unico 2013 (id. redditi 2012)** e potranno perciò essere oggetto di "ricalcolo" del valore della produzione ai fini Irap, **già in sede di acconto al 30 Novembre 2012.**

Tali novità **riguardano:**

- **L'aumento della deduzione forfetaria** prevista a fronte dell'impiego di dipendenti a tempo indeterminato e finalizzata alla **riduzione del cuneo fiscale;**
- La **deduzione dell'Irap dal reddito** di impresa ai fini Irpef/Ires.

Per effetto di tali modifiche **è stato previsto** (artt. 2 e 11 del D.L. 201/2011) **l'innalzamento dell'importo della deduzione forfetaria per i lavoratori di sesso femminile e di quelli di età inferiore ai 35 anni**, su base annua, fino ad **euro 15.200** (in precedenza l'importo era di euro 9.200), se impiegati nella **aree svantaggiate** (*id.* Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e di **euro 10.600** (in precedenza euro 4600), nelle **altre aree.**

L'incremento della deduzione, come sopra accennato, è applicabile dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 e pertanto **a**

partire dalla dichiarazione Irap 2013; in sede di acconto sarà possibile perciò tenere conto del maggior importo deducibile, se spettante.

Parimenti, si ricorda che **già il co. 1, art. 6 del DL n. 185/2008**, in deroga al principio generale di indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali, **aveva introdotto la possibilità del 10% di deducibilità** dell'imposta versata **dalle imposte sui redditi** a partire dall'anno 2008. Tale quota forfetaria era indicativamente **riferita alla parte imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati**, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, e alla quota di spesa per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti.

Con la Manovra Monti diventa invece deducibile dall'Irpef/Ires:

- **L'intera quota (id: 100%) dell'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato;**
- **Un'ulteriore quota, pari al 10% dell'Irap versata** nel periodo di imposta in relazione **alla quota imponibile degli interessi passivi** ed oneri ad essi assimilati, al netto degli interessi attivi.

Pur in assenza di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, **è possibile quindi**, nell'ipotesi della determinazione dell'acconto Irap **con il criterio previsionale, tener conto delle nuove deduzioni** come sopra specificate. Considerate però le difficoltà delle modalità di calcolo (*id.* programmi *software* non ancora predisposti), **il metodo andrà ponderato con la dovuta cautela.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN